



Comune di Rovereto
CITTÀ DELLA PACE

Ufficio pianificazione territoriale ed urbanistica
Via Cartiera, 13 - 38068 Rovereto TN
Tel. +39 0464 452234/452477
urbanistica@comune.rovereto.tn.it
territorio@pec.comune.rovereto.tn.it

Servizio Territorio, mobilità, urbanistica e grandi opere
Ufficio pianificazione territoriale ed urbanistica

OGGETTO: Crediti edilizi – valutazioni in ordine al termine decennale di estinzione del diritto di credito

Premesse

Si premette che l'introduzione del credito edilizio nello strumento urbanistico del Comune di Rovereto, è avvenuta con la Variante al PRG denominata "Febbraio 2014".

La variante per opere pubbliche "Febbraio 2014", adottata in prima istanza con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 di data 3 giugno 2014 ed in via definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 di data 11 novembre 2014, è stata approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2333 di data 22 dicembre 2014, ed è entrata in vigore il giorno 31 dicembre 2014.

La variante è intervenuta promuovendo la riqualificazione urbanistica e ambientale di tre comparti fortemente significativi per la città di Rovereto. Si tratta dell'areale del Follone, dell'area di via Castel Dante e del compendio di via Ruina a Marco. Tali operazioni di riqualificazione promosse nel pubblico interesse hanno riguardato contesti molto diversi tra loro attraverso un unico strumento, il riconoscimento di crediti edilizi.

Occorre quindi rammentare che la variante al Piano Regolatore è stata redatta sulla base della normativa previgente, e precisamente dell'art. 55 L.P. 1/2008, che per semplicità si riporta di seguito.

Le norme di attuazione del piano regolatore, in armonia con quanto stabilito dal richiamato art. 55 della L.P. 1/2008, all'art. 123 comma 2 e 5 rubricato "Precisazioni metodologiche ed operative relative ai crediti edilizi", nella versione della variante "Febbraio 2014" stabilivano che:

"2. L'efficacia del riconoscimento del credito edilizio è subordinata alla realizzazione degli interventi di riqualificazione urbanistica ambientale o di delocalizzazione". Ed ancora "salvo il caso in cui il riconoscimento del credito edilizio è effettuato nell'ambito dei piani attuativi previsti dall'art. 54 comma 1, il riconoscimento deve essere preceduto da una convenzione che determini, in particolare, le modalità di realizzazione degli interventi e l'entità del credito edilizio". Negli ambiti di cui sopra l'efficacia del riconoscimento del credito edilizio è subordinata alla cessione dei suoli, previsti dal PRG, all'amministrazione comunale e di ogni altra obbligazione contenuta negli atti della variante al PRG "febbraio 2014". La cessione dei suoli all'amministrazione comunale dovrà essere effettuata gratuitamente e tutti gli oneri inerenti e conseguenti il trasferimento della proprietà saranno a carico della compagine proprietaria privata. Con l'entrata in vigore della variante al PRG "febbraio 2014" si darà corso all'acquisizione dei suoli di cui sopra da parte dell'amministrazione comunale mediante semplice richiesta formulata dall'amministrazione o comunque dalla parte più diligente secondo le specifiche indicazioni contenute nei relativi accordi e norme tecniche di attuazione. L'acquisizione dovrà comunque avvenire entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della variante al PRG "febbraio 2014".

omissis

5. Il Comune tiene il registro dei diritti edificatori e dei crediti edilizi previsto dall'art. 55 della L.P. 1/2008. L'entità dei diritti edificatori e dei crediti edilizi è indicata nel certificato di destinazione urbanistica previsto dall'art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Il registro dei diritti edificatori che verrà istituito con l'approvazione dell'entrata in vigore della variante, sia in forma cartacea sia in forma digitale, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- numero progressivo ed entità del credito (il credito edilizio viene statuito dalla variante al PRG "febbraio 2014" e non già dall'area risultante dal rilievo strumentale effettuato in sede di procedimento catastale per la cessione dell'area stessa al Comune, oppure in assenza di ciò dalle consistenze catastali)
- area di origine (proprietà, riferimenti catastali, superficie interessata dal decollo, diritti edificatori, norma speciale, etc.)
- area di recapito (proprietà, riferimenti catastali, superficie interessata dall'atterraggio, diritti edificatori, norma speciale, etc.)
- atto di cessione (tipologia, data di stipula, etc.)
- eventuali ulteriori titoli o certificazioni attestanti i diritti edificatori (note particolari, certificazioni, allegati planimetrici, etc.).

L'iscrizione del credito nel registro e conseguentemente l'efficacia del credito stesso è subordinata alla cessione gratuita delle aree all'amministrazione comunale e agli altri obblighi previsti nelle relative schede del PRG nonché negli accordi all'uopo sottoscritti con i soggetti interessati. L'ufficio Urbanistica, all'avvenuta iscrizione del credito edilizio nel registro, rilascia specifico certificato attestante il credito stesso e gli altri dati rilevanti da cui deriva l'attribuzione dei diritti. In caso di trasferimento dei crediti ad altro soggetto si dovrà aggiornare il certificato e conseguentemente la relativa sezione del registro dei crediti.

Il registro è tenuto e viene compilato dall'ufficio Urbanistica del Comune di Rovereto - Servizio Territorio - il quale deve consentire la consultazione del registro cartaceo da parte di cittadini interessati e titolari di un interesse legittimo. Il registro verrà implementato e sarà pertanto visionabile anche on-line nell'ambito del sito istituzionale dell'amministrazione comunale. In caso di varianti al PRG o di sua revisione il registro verrà modificato/aggiornato di conseguenza per renderlo sempre aderente alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente. L'amministrazione garantisce specifica pubblicità al registro nella logica di favorire lo scambio dei diritti / crediti edilizi.

In fase di prima attuazione e per ogni ulteriore proposta di modifica del registro dei diritti edificatori alla proposta di deliberazione consiliare dovrà essere allegata traccia fac-simile del registro. Il diritto di credito edilizio è soggetto a verifica tecnica alla scadenza dei 10 anni."

Sulla scorta di quanto sopra, con deliberazione della Giunta Municipale n. 139 di data 14 luglio 2015 è stato quindi istituito il registro dei crediti.

Orbene, ora si procede a passare in rassegna le due varianti al PRG che ad oggi hanno generato i crediti edilizi e ad illustrare le caratteristiche dei crediti stessi.

La Variante "Febbraio 2014"

Si elencano di seguito le posizioni che, nel contesto della variante per opere pubbliche "Febbraio 2014", hanno generato i crediti edilizi:

- Areale Follone Nord – Borgo Santa Caterina di cui all'art. 117.22 delle Norme di Attuazione del PRG

La compagine privata in qualità di proprietaria, in forza degli accordi di programma sottoscritti in data 25 marzo 2014 e in data 21 ottobre 2014, ai sensi dell'art. 30 e 55 comma 1 della L.P. 1/2008, si è impegnata alla cessione di talune realtà fondiarie nonché alla costituzione di diritto di servitù di

passo pedonale pubblico nel contesto di parte del fondo, nonché alla cancellazione della servitù di non poter fabbricare e di non piantare alberi di alto fusto intavolata a carico delle proprietà comunali; ciò a fronte del riconoscimento di un credito edilizio o diritto edificatorio della consistenza pari a 2.970 mq di SUL da trasferire sulle zone B1, B2, B3 e B4 di tutto il territorio comunale quali "crediti volanti" nel rispetto dei limiti stereometrici nella norma dettagliati.

Tale impegno si è definito con contratto di compravendita e cancellazione di servitù a titolo gratuito rep. com.le n. 9643 di data 21 settembre 2016 reg. a Rovereto il 4 ottobre 2016.

- **Via Castel Dante – Lizzana – Marco di cui all'art. 117.23 delle Norme di Attuazione del PRG**

La compagine privata, in forza dell'accordo sottoscritto in data 4 aprile 2014 ai sensi dell'art. 30 e 55 comma 1 della L.P. 1/2008, si è impegnata a cedere a titolo gratuito i diritti reali e le proprietà tavolari di alcune realtà fondiaria, che costituiscono il denominato ambito B, a fronte del riconoscimento di crediti edilizi nella misura di 1.500 mq di SUL.

Di quest'ultimi, la superficie di 1000 mq di SUL ha trovato collocazione negli ambiti denominati C e D, mentre 500 mq possono trovare trasferimento sulle zone B1, B2, B3 e B4 di tutto il territorio comunale quali "crediti volanti" nel rispetto dei limiti stereometrici nella norma dettagliati.

L'Amministrazione si è impegnata ad acquisire i terreni entro 30 giorni dall'entrata in vigore della variante al PRG "Febbraio 2014". La cessione dei suoli di cui sopra è condizione per rendere efficaci i crediti edilizi.

L'acquisizione delle aree è avvenuta con contratto di compravendita a titolo gratuito rep. com.le n. 9562 di data 26 marzo 2015 reg. a Rovereto il 2 aprile 2015.

- **Viabilità in loc. Ai Fiori di cui all'art. 117.23 bis delle Norme di Attuazione del PRG**

L'amministrazione comunale e i proprietari della realtà fondiaria hanno sottoscritto l'accordo urbanistico-patrimoniale di data 3 novembre 2014 con il quale il soggetto privato a fronte del riconoscimento di un credito edilizio di 500 mq di SUL (che potrà trovare allocazione nelle zone B1, B2, B3 e B4 di tutto il territorio comunale quali "crediti volanti" nel rispetto dei limiti stereometrici nella norma dettagliati), si è impegnato a progettualizzare, realizzare e collaudare gratuitamente le opere urbanizzative consistenti nella viabilità pubblica individuata dal Piano regolatore generale con stacco da via ai Fiori.

Per le opere e lavori di urbanizzazione, di cui alla convenzione urbanistica rep. n. 9819 di data 4 settembre 2019, è stato approvato il certificato di regolare esecuzione delle opere redatto dalla Direzione Lavori in data 6 luglio 2020 prot. n. 38272/202, come emerge dalla determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico e del territorio n. 993 di data 8 luglio 2020.

Con tale atto dirigenziale, inoltre, è stata autorizzata l'iscrizione al registro dei crediti edilizi del credito edilizio nella misura di 500 mq di SUL, come previsto dal citato art. 117.23 bis.

- **Via Ruina Dantesca – Marco di cui all'art. 117.24 delle Norme di Attuazione del PRG**

Le compagini private proprietarie di talune aree, in forza degli accordi di programma sottoscritti in data 7 maggio 2014, ai sensi dell'art. 30 e 55 comma 1 della L.P. 1/2008, si sono impegnate a cedere a titolo gratuito i diritti reali e le proprietà tavolari delle stesse a fronte del riconoscimento di un credito edilizio o diritto edificatorio della consistenza pari a 1744,69 mq di SUL, che possono trovare trasferimento sulle zone B1, B2, B3 e B4 di tutto il territorio comunale quali "crediti volanti" nel rispetto dei limiti stereometrici nella norma dettagliati.

La cessione dei suoli di cui sopra è condizione per rendere efficaci i crediti edilizi.

L'acquisizione delle aree è avvenuta con contratto di compravendita a titolo gratuito rep. com. n. 9605 di data 17 dicembre 2015 reg. a Rovereto il 12 gennaio 2016.

In sintesi, i crediti edilizi di cui sopra sono stati previsti nel novero della variante "Febbraio 2014" sulla base accordi urbanistici sottoscritti ai sensi dell'art. 55 della L.P. 1/2008, antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 27 della L.P. 15/2015.

La Variante “Novembre 2015”

Successivamente, con la variante al PRG “Novembre 2015” (Anticongiunturale), adottata definitivamente dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 di data 17 aprile 2018, approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2156 di data 23 novembre 2018 ed entrata in vigore il 30 novembre 2018, sono state definite con specifici accordi urbanistici di cui all’art. 25 della L.P. 15/2015 ulteriori operazioni, che hanno comportato il riconoscimento di crediti edilizi, secondo quanto sinteticamente di seguito riportato.

- Via ai Fiori - Marco di cui all’art. 117.25 delle Norme di Attuazione del PRG

A fronte della cessione di parte di una realtà fondiaria (denominata ambito A), libera da vincoli ed entro 60 giorni dall'approvazione della variante Novembre 2015 “Anticongiunturale”, l’Amministrazione si è impegnata a riconoscere crediti edilizi nella misura di 310 mq di SUL, secondo le seguenti modalità.

La superficie di 285 mq di SUL ha trovato collocazione nell’ambito denominato A, in relazione al solo fabbisogno abitativo primario, mentre 25 mq possono trovare trasferimento sulle zone B1, B2, B3 e B4 di tutto il territorio comunale quali “crediti volanti” nel rispetto dei limiti stereometrici nella norma dettagliati.

L’acquisizione delle aree è avvenuta con contratto di data 28 giugno 2019, intavolato sub G.N. 3632/3.

- Via Grottole I di cui all’art. 117.26 delle Norme di Attuazione del PRG

A fronte della revisione degli interventi ammessi nell’ambito di una realtà fondiaria, finalizzata alla riduzione delle nuove edificazioni nell’ambito collinare di Lizzana per ragioni di tutela storico, culturale, paesaggistico, con l’entrata in vigore della variante “Novembre 2015 “Anticongiunturale”, l’Amministrazione ha riconosciuto un credito edilizio nella misura di 547 mq di SUL, che possono trovare trasferimento sulle zone B1, B2, B3 e B4 di tutto il territorio comunale quali “crediti volanti” nel rispetto dei limiti stereometrici nella norma dettagliati.

Inquadramento delle problematiche

Alla luce del quadro fattuale e giuridico sopra illustrato, ci si è interrogati :

- se e come trova effetto l’art. 27 della vigente L.P. 15/2015 con particolare riferimento al comma 6, laddove vengono precisati i casi in cui, decorso infruttuosamente il termine di dieci anni, vi è l’estinzione del diritto di credito;
- a quale data deve essere rapportato il calcolo del termine decennale.

Disamina delle varianti e conclusioni

Alla luce di quanto sopra ricostruito diventa ora essenziale analizzare la durata dei crediti edilizi maturati con la variante al PRG denominata “febbraio 2014”.

Tale variante è stata redatta in forza della previgente normativa in materia urbanistica e segnatamente in vigenza della L.P. 1/2008. Infatti, la variante al PRG del Comune di Rovereto è entrata in vigore in data 31 dicembre 2014 e quindi antecedentemente all’entrata in vigore della L.P. 4 agosto 2015 n. 15. La disposizione legislativa previgente alla L.P. 15/2015 e segnatamente la L.P. 1/2008 non prevedeva alcun richiamo alla durata dei crediti edilizi. Anche il regolamento attuativo della L.P. 1/2008 non prefigurava alcun termine di scadenza del credito edilizio.

Le norme tecniche di attuazione del PRG, in forza degli interventi modificativi intervenuti con la variante “Febbraio 2014” entrata in vigore il 31/12/2014, hanno previsto l’introduzione ex novo dell’art. 123 che disciplina gli aspetti metodologici ed operativi relativi ai crediti edilizi. Il

richiamo sopra espresso appare alquanto puntuale nel regolamentare l'istituto del credito edilizio sia per quanto attiene gli aspetti dell'aterraggio, sia della loro localizzazione. Tra le disposizioni di interesse si richiama l'ultimo enunciato dell'art. 123 comma 5 delle norme tecniche di attuazione che recita: *"Il diritto di credito edilizio è soggetto a verifica tecnica alla scadenza dei dieci anni"*. Questo è l'unico richiamo temporale correlato ai crediti edilizi albergante nella disciplina comunale (Norme tecniche di attuazione del PRG).

La normativa sovraordinata all'epoca vigente, la L.P. 1/2008, non prevedeva al riguardo alcun riferimento connesso ad un'eventuale scadenza dei titoli creditizi legata ai termini.

Sulla scorta di questi presupposti regolamentari e normativi l'amministrazione comunale di Rovereto ha siglato gli accordi urbanistici dai quali sono scaturiti i crediti. Come ben noto gli accordi in parola costituiscono il sinallagma contrattuale sul quale si è fondata la variante "Febbraio 2014" al Piano Regolatore Generale e l'istituzione dei crediti stessi.

Va inoltre precisato che l'art. 104, comma 12 del regolamento di attuazione (D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61 Leg.) della L.P. 15/2015 testualmente recita: *"Agli accordi urbanistici, alle convenzioni e agli accordi, comunque denominati, previsti dagli strumenti di pianificazione attuativa e dai permessi di costruire convenzionati, già sottoscritti alla data di entrata in vigore di questo regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 2008, ancorché abrogate. Ai titoli edilizi rilasciati o presentati sulla base dei predetti accordi e convenzioni continuano ad applicarsi le disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 2008, ancorché abrogate, anche se rilasciati o presentati dopo l'entrata in vigore del regolamento."*

Orbene, la durata massima del credito edilizio (pari a dieci anni) è stata introdotta solamente dall'art. 27 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15, in un tempo chiaramente successivo al perfezionamento degli accordi pubblico-privati posti alla base del riconoscimento dei crediti e comunque successivamente all'entrata in vigore della variante al PRG "Febbraio 2014".

Pertanto l'entrata in vigore della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 con la previsione della durata decennale del credito edilizio contenuta nel ricordato art. 27 è antecedente alla sottoscrizione dei contratti di trasferimento a titolo gratuito della proprietà in ben tre dei quattro casi sopra descritti, relativi alla variante "Febbraio 2014" (ovvero Areale Follone Nord – Borgo Santa Caterina, Viabilità in loc. Ai Fiori, Via Ruina Dantesca - Marco).

Con tali premesse si pertanto ritenuto necessario verificare in quali termini trova applicazione il principio di irretroattività della legge, consacrato dall'art. 11 delle preleggi al codice civile, nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza.

In tema occorre quindi ricordare che *"La legge che modifica il termine di prescrizione di un diritto, in assenza di apposita disciplina transitoria, è applicabile anche ai diritti già sorti al momento della sua entrata in vigore (e non ancora estinti) ove preveda un termine più lungo del precedente e non anche se ne introduca uno più breve, tenuto conto che il principio di irretroattività non osta all'applicazione della legge sopravvenuta ai rapporti sorti anteriormente che non abbiano ancora esaurito i loro effetti, ma soltanto all'elisione degli effetti già verificatisi o in corso di verifica."* (Cassazione civile, sez. III, 14/09/2022, n. 27015).

Nel caso di specie, se è vero che le norme di attuazione della L.P. 15/2015 prevedono l'applicazione *agli accordi urbanistici ed alle convenzioni* sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento delle disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 2008 ancorché abrogate, è altrettanto vero, secondo quanto già precisato, che è l'art. 27 L.P. 15/2015 - quindi una norma di rango primario - a prevedere la durata (decennale) dei crediti edilizi in precedenza non disciplinata.

Ricordato pertanto che, sempre a tenore del diritto applicato dai giudici, *"Per il principio di irretroattività della legge ex art. 11 disp. prel. c.c. nei rapporti contrattuali di durata una legge sopravvenuta non può incidere retroattivamente sul segmento temporale del rapporto giuridico, ivi compreso l'atto generatore del rapporto, considerato quale elemento anteriore all'entrata in vigore"*

di tale legge che modifichi la disciplina del rapporto stesso, né sui fatti e comportamenti pur essi antecedenti. Ma, in forza di una ragionevole interpretazione di tale principio, deve ritenersi non costituire violazione di esso l'applicazione di una legge successiva all'instaurazione di un rapporto contrattuale di durata, oltre che a fatti e comportamenti "ex contractu" successivi alla sua entrata in vigore, alla stessa configurazione contrattuale – intesa come fatto generatore – considerata come una sorta di clone del rapporto originario perpetuantesi nel tempo, che è soggetto - nella sua veste di fatto generatore sopravvissuto all'entrata in vigore della legge e per la parte di rapporto contrattuale successiva all'entrata in vigore della legge stessa - a tale legge. Opinare diversamente significherebbe postulare per i rapporti di durata una sorta di cristallizzazione temporale che li ponga in una sorta di vuoto giuridico immune dalle fisiologiche modificazioni dell'ordinamento giuridico. ..." (Tribunale Firenze, 08/09/2008, n. 3196), ne deriva quanto segue.

Anche per i crediti edilizi previsti in vigenza della L.P. 1/2008 (cfr. Variante "Febbraio 2014") appare ragionevole applicare la durata decennale, e precisamente a far data dall'entrata in vigore della L.P. 04 agosto 2015 n. 15 ovvero dalla data in cui il credito edilizio è divenuto efficace se successiva a quella, tenuto conto anche di quanto disposto in proposito dall'art. 123, comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G..

Rimane fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 123 delle norme di attuazione del PRG in ordine alla circostanza che il diritto di credito edilizio è soggetto a verifica tecnica alla scadenza dei dieci anni.

Non diverso si profila il ragionamento riguardo ai crediti edilizi maturati con la variante al PRG denominata "Novembre 2015".

L'amministrazione roveretana con la menzionata variante entrata in vigore in data 30/11/2018, ha dato corso a delle modificazioni urbanistiche diffuse sul territorio che hanno consentito di strutturare un ragionamento di sviluppo socio-territoriale generalizzato.

Per questa ragione la variante al PRG è stata descritta e denominata quale variante anticongiunturale.

La variante anticongiunturale è stata redatta in ossequio alle procedure e alle previsioni tutte sancite dalla legge provinciale per il governo del territorio di data 04/08/2015 n. 15.

Come già ribadito in altra parte della presente relazione l'art. 27, comma 6 della L.P. 15/2015 sostanzia il fatto che: *"il credito edilizio riconosciuto nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 ha una durata massima di dieci anni"*.

Per queste motivazioni, in termini del tutto generali, si ritiene che i crediti edilizi introdotti con la variante al PRG denominata "Novembre 2015" (interessanti via ai Fiori – Marco di cui all'art. 117 punto 25 delle N.T.A. del PRG e via Grottole I di cui all'art. 117 Punto 26 delle N.T.A. del PRG) siano disciplinati sia dall'art. 27, comma 6 della normativa provinciale surrichiamata (e quindi contraddistinti da una durata massima di 10 anni), sia dall'art. 123 delle norme di attuazione del PRG per le quali *"il diritto di credito edilizio è soggetto a verifica tecnica alla scadenza dei dieci anni."*

Quanto sopra anche se, a ben vedere, la durata dell'entità creditizia pari a dieci anni si riferisce a ben specifiche tipologie edificatorie e segnatamente quelle di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 27. Se per i crediti di via Grottole I parrebbe prefigurarsi l'ipotesi sancita dal comma 3 sopra menzionato, nel caso di via ai Fiori non risulta di facile identificazione l'assimilazione della fattispecie specifica alle ipotesi/casistiche legislative.

Da ultimo, si ritiene utile precisare che la decorrenza decennale del credito (a far data dall'entrata in vigore della L.P. 04 agosto 2015 n. 15), è ancorata alle condizioni di efficacia di quest'ultimo (normativamente disciplinate) ed alla conseguente iscrizione nell'apposito registro comunale.

L'Ufficio pianificazione territoriale e urbanistica (tel. 0464 – 452146 – e mail urbanistica@comune.rovereto.tn.it) rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito a quanto sopra.

Crediti Edilizi - Tabella Sito

Variante al P.R.G.	Norma speciale	Entrata in vigore del P.R.G.	Entrata in vigore LP 15/2015	Cessione aree Registrazione tavolare	Iscrizione registro crediti	Scadenza Anni 10
Variante “Febbraio 2014”	Areale Follone Nord – Borgo Santa Caterina art. 117.22	31/12/2014	12/08/2015	04/10/2016	04/10/2016	04/10/2026
	Via Castel Dante – Lizzana – Marco art. 117.23			02/04/2015	02/04/2015	12/08/2025
	Viabilità in loc. Ai Fiori art. 117.23 bis			//	08/07/2020	//
	Via Ruina Dantesca – Marco di cui all’art. 117.24			12/01/2016	12/01/2016	12/01/2026
Variante “Novembre 2015”	Via ai Fiori - Marco di cui all’art. 117.25	30/11/2018		11/07/2019	11/07/2019	11/07/2029
	Via Grottole I di cui all’art. 117.26			//	30/11/2018	30/11/2028
Variante “Maggio 2023”	Loc. Campolongo di cui all’art. 117.27	01/08/2025			//	01/08/2025